

DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

UFFICIO C3

Oggetto: Etichettatura di manutenzione sui capi di abbigliamento

Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di intervento da parte di Associazioni imprenditoriali ed artigiane di categoria, nonché di Associazioni di consumatori in materia di etichettatura di manutenzione di prodotti tessili, con specifico riguardo alla obbligatorietà di detta etichettatura sui capi di abbigliamento.

Dette richieste hanno suggerito, anche perché suffragate da un contenzioso crescente, di indire riunioni di approfondimento tra questa Direzione generale per gli aspetti consumeristici e la Direzione generale Sviluppo produttivo e Competitività per gli aspetti industriali, da un lato, e le categorie economiche di settore, dall'altro.

L'impatto della tematica ha reso opportuno, altresì, porre un quesito alla Direzione generale per le imprese della Commissione Europea la quale, con nota del 3 luglio 2000 n. 008458, ha chiarito che:

- "non esiste sul piano comunitario una normativa che regoli la problematica e compete quindi agli Stati Membri, ove lo ritengano opportuno, dotarsi di misure che rispettino, comunque, le norme del mercato interno";
- "non rientra nei programmi della Commissione l'armonizzazione delle pratiche esistenti in alcuni Stati Membri";
- "la maggioranza degli operatori del settore utilizza simboli contenuti nella norma tecnica europea EN 23758 – 1993".

Pertanto, sulla base del predetto parere, nonché del parere reso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero che, nel riassumere il quadro normativo vigente (vedi allegato), individua all'interno di questo la linea interpretativa da seguire, questa Direzione generale, sentita anche la Direzione generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività, ritiene che le disposizioni della legge n. 126/91 (Norme per l'informazione del consumatore) che stabiliscono che "***i prodotti o le confezioni dei prodotti destinate al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto***"(art. 1, comma 1, lett. e) sono applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per la manutenzione, compreso quindi il lavaggio, dei capi di abbigliamento.

A questo fine, si segnala che l'etichettatura di manutenzione dei capi di abbigliamento può essere realizzata in conformità alle disposizioni della richiamata Norma Tecnica Europea EN 23758/93, che ha recepito la norma internazionale ISO 3758/91, che peraltro trova già largo impiego tra gli operatori del settore tessile

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Liroso

Per completezza si riportano: il testo dell'articolo 1, comma 1, lett. e) e comma 5, nonché l'articolo 1-bis della Legge 10 aprile 1991, n. 126, e l'articolo 12 del D.M. 8 febbraio 1997, n. 101 di attuazione della legge 126/91, relativi all'argomento in questione.

Legge 10 aprile 1991, n. 126

Art.1. Informazione del consumatore

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:

2.

.....

e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

3.

4.

5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi (3).

Art.1 bis. Deroga

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento.

D.M. 8 febbraio 1997, n. 101

CAPO VI

Istruzioni e precauzioni d'uso

Art. 12.

Istruzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.

2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 1.